

ALLEGATO 2**5-07644 Sottanelli: Esclusione dall'applicazione del *bail in* dei depositi di titoli in amministrazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, dopo aver premesso che dall'ambito di applicazione del *bail-in* sono escluse le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, inclusi i titoli nell'apposito conto, chiede se non sia opportuno « anche per rassicurare i risparmiatori italiani, che tra le esclusioni del *bail-in* sia considerato il cosiddetto conto titoli di cui all'articolo 1838 codice civile (deposito di titoli in amministrazione), comprendendo sia i relativi interessi e/o dividendi sia le somme accreditate dei titoli venduti o cessati, senza limite d'importo, eccetto gli eventuali titoli afferenti la banca depositaria ».

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015, esclude dall'ambito di applicazione del *bail-in* « qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili ».

La norma recepisce le disposizioni dell'articolo 44, comma 2, lettera c) della BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), che prevede un elenco chiuso di passività sottratte dall'applicazione del *bail-in*.

Il deposito di titoli in custodia o in amministrazione (conto titoli) di cui all'arti-

colo 1838 del codice civile ha ad oggetto la custodia e l'amministrazione, da parte della banca, degli strumenti finanziari e dei titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento, etc.) di titolarità del cliente, i quali, in forza del principio di separazione patrimoniale *ex* articolo 22.1 del decreto legislativo 58 del 1998 (TUF), costituiscono patrimonio distinto e separato da quello della banca (e degli altri clienti) e quindi godono di protezione nelle procedure concorsuali a carico di questa.

In tale quadro, l'esclusione prevista dal citato articolo 49 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015 risulta senz'altro riferibile all'obbligo della banca (in risoluzione) concernente la restituzione dei titoli della clientela detenuti e/o amministrati dalla banca stessa.

Quanto invece alle somme di denaro della clientela detenute presso la banca (liquidità e denari accreditati sul conto a titolo di interessi, di dividendi o di controvalore dei titoli in caso di vendita), per esse non opera la predetta separazione patrimoniale, che è prevista solo per la liquidità detenuta dagli intermediari non bancari e non anche per quella detenuta dalle banche (articolo 22.1 TUF).

Le somme della clientela, ove rientranti nella nozione dei depositi ammessi alla protezione dei sistemi di garanzia dei depositanti, godrebbero delle relative tutele: i depositi non sono soggetti a *bail-in* fino all'importo di euro 100.000, applicato a tutta la liquidità del cliente; oltre tale soglia, il credito del depositante, che sia persona fisica,

microimpresa, piccola o media impresa beneficia comunque della tutela accordata dalla cosiddetto « *depositor preference* », essendo soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari (nuovo articolo 91, comma 1-bis, TUB).

In ogni caso, gli interventi normativi in materia di *bail-in* devono essere coerenti con le prescrizioni della BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) che prevedono un elenco chiuso e non estensibile di esclusioni dal *bail-in* stesso.